



Fatture soggettivamente inesistenti e sponsorizzazioni sportive: il Tribunale di Siena assolve per insussistenza del fatto

Con sentenza depositata il 30 luglio 2018 e divenuta irrevocabile il 16 ottobre dello stesso anno, il **Tribunale di Siena – Sezione Penale** ha **assolto con formula piena** un imprenditore accusato del reato di **dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti**, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 74/2000, per gli anni d'imposta 2006, 2007, 2008 e 2010.

Il fatto: contestazione di frode fiscale fondata su sponsorizzazioni sportive

L'imputazione riguardava l'utilizzo, ai fini della deducibilità fiscale, di fatture emesse da società legate al settore delle sponsorizzazioni automobilistiche. Secondo l'accusa:

- le società emittenti sarebbero **soggettivamente inesistenti**, poiché prive di effettiva operatività;
- le prestazioni pubblicitarie indicate in fattura (es. applicazione del logo sulla livrea di veicoli da corsa) sarebbero **mai state effettivamente rese**, o comunque sovralfatturate rispetto al reale valore di mercato.

Il valore complessivo contestato ammontava a **€ 78.000 + IVA** su quattro anni fiscali.

L'assoluzione: il fatto non sussiste

Il Tribunale ha accolto le argomentazioni della difesa e assolto l'imputato perché **“il fatto non sussiste”**, affermando che:

- le sponsorizzazioni **sono state realmente eseguite**, come comprovato da fotografie, pubblicazioni, contratti e testimonianze;
- i pagamenti **sono avvenuti regolarmente** tramite bonifici bancari;

- le prestazioni, ancorché riferibili a eventi sportivi non di primo livello, **sono riscontrabili in atti** e coerenti con il contratto stipulato;
 - la pretesa soggettiva inesistenza delle società emittenti **non è stata provata** oltre ogni ragionevole dubbio.
-

Principi giuridici affermati nella sentenza

1. Onere della prova sulla consapevolezza del fornitore

Il reato ex art. 2 D.Lgs. 74/2000 richiede che l'imprenditore **fosse consapevole** del carattere fittizio del soggetto emittente. Tale elemento soggettivo **non può essere presunto**, ma deve emergere da elementi concreti e univoci.

2. Effettività delle prestazioni e legittima deduzione fiscale

Se la prestazione è documentata, anche con modalità semplificate (foto, contratti, articoli stampa), **la deducibilità del costo non può essere disconosciuta penalmente**, salvo prova della simulazione.

3. Insufficienza del solo accertamento tributario ai fini penali

La sentenza riafferma che **gli elementi emersi da accertamenti fiscali, anche dettagliati**, non sono di per sé sufficienti a fondare la condanna penale. La prova della responsabilità esige **certezza oltre ogni dubbio ragionevole**, ai sensi dell'art. 533 c.p.p.

Una decisione strategica per la difesa penale tributaria e le sponsorizzazioni aziendali

Questa pronuncia è di **estrema rilevanza pratica** per:

- imprese che investono in **sponsorizzazioni sportive o pubblicitarie non convenzionali**;
- contribuenti coinvolti in **contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti**;
- consulenti fiscali e penalisti tributari che affrontano procedimenti ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Il Tribunale ha ristabilito i **corretti confini tra illecito fiscale e responsabilità penale**, valorizzando la buona fede del contribuente e l'effettività dell'operazione economica.

 *Commento a cura dell'Avv. Roberto A. Catanzariti*
Legal Aid – Avvocati in Diritto Penale Tributario e Difesa dell'Imprenditore

m. 556/18

N. 3971/15 272/12 R.G.N.
N. 272/12 981/16 R.G. Dib.
N. 556/2018 R.G. Dep. Sent. 30 LUG 2018

Irrevocabile il 16.10.2018
N.....Reg. Esec.
N.....Camp. Pen.



Inviato estratto al P.M.....

Redatta scheda il.....



TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Penale

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ottavio Mosti, alla pubblica udienza del 29.5.2018 ha pronunciato e pubblicato la presente

SENTENZA

Nei confronti di

----- nato a Siena il -----, residente in Poggibonsi, via del Chianti n. 91 int. 2, assistito dal difensore di fiducia avv. Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino.

Imputato

- V. fogli allegati

1

1



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

Ufficio dei Giudici per le Indagini Preliminari
e dell'Udienza Preliminare

DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO art. 429 C.P.P.

Il Giudice Dott. Roberta Malavasi,

all'esito dell'udienza preliminare nel procedimento indicato in oggetto nei confronti di :

e residente in Poggibonsi (SI) Via Del Chianti nr.

91 int. 2

LIBERO - ASSENTE

Difeso di fiducia dall'Avv.to **Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino**

IMPUTATO

A) delitto p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/00 perché, nella sua qualità di legale rappresentante e firmatario delle dichiarazioni dei redditi della società s.r.l. con sede legale in Monteriggioni (SI) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti elencate nel prospetto che segue, indicava, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2006, ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per un valore imponibile complessivo di € 30.000,00 con conseguente indebita deduzione di costi per pari importo ed un' indebita detrazione con conseguente evasione di IVA pari ad € 6.000,00 ;

In particolare, il utilizzava le fatture di seguito indicate emesse dalla società
" che in seguito ad accertamento effettuato dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - risultava essere soggettivamente inesistente ovvero soggetto economico dedito alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti e finalizzate alla esclusiva creazione di costi fittizi in capo agli utilizzatori .

Anno	Fornitore	Data fattura	N. fattura	Protocollo	Imponibile	Iva
2006		14/03/2006	52	915	10.000,00	2.000,00
2006		06/06/2006	221	2274	10.000,00	2.000,00
2006		01/09/2006	371	3533	10.000,00	2.000,00
				Tot.	30.000,00	6.000,00

In Monteriggioni il 01-10-2007; (data della presentazione della dichiarazione modello Unico SC)

- B) delitto p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/00 perché, nella sua qualità di legale rappresentante e firmatario delle dichiarazioni dei redditi della società [redacted] s.r.l. con sede legale in Monteriggioni (SI) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti elencate nel prospetto che segue, indicava, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2007, ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per un valore imponibile complessivo di € 16.000,00 con conseguente indebita deduzione di costi per pari importo ed un'indebita detrazione con conseguente evasione di IVA pari ad € 3.600,00;

In particolare, il [redacted] utilizzava le fatture di seguito indicate emesse dalla società " [redacted] s.r.l. " che in seguito ad accertamento effettuato dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - risultava essere soggettivamente inesistente ovvero soggetto economico dedito alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti e finalizzate alla esclusiva creazione di costi fittizi in capo agli utilizzatori.

Anno	Fornitore	Data fattura	N. fattura	Protocollo	Imponibile	Iva
2007	[redacted]	12/03/2007	72	852	8.000,00	1.600,00
2007	[redacted]	05/06/2007	226	1893	8.000,00	1.600,00
				Tot.	16.000,00	3.600,00

In Monteriggioni (SI) il 30-09-2008; (data della presentazione della dichiarazione modello Unico SC)

- C) delitto p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/00 perché, , nella sua qualità di legale rappresentante e firmatario delle dichiarazioni dei redditi della società [redacted] s.r.l. con sede legale in Monteriggioni (SI) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti elencate nel prospetto che segue, indicava, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2008, ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per un valore imponibile complessivo di € 16.000,00 con conseguente indebita deduzione di costi per pari importo ed un'indebita detrazione con conseguente evasione di IVA pari ad € 3.600,00

In particolare, il [redacted] utilizzava le fatture di seguito indicate emesse dalla società " [redacted] s.r.l. " che in seguito ad accertamento effettuato dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - risultava essere soggettivamente inesistente ovvero soggetto economico dedito alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti e finalizzate alla esclusiva creazione di costi fittizi in capo agli utilizzatori.

Anno	Fornitore	Data fattura	N. fattura	Protocollo	Imponibile	Iva
2008	[redacted]	01/04/2008	87	1166	8.000,00	1.600,00
2008	[redacted]	03/06/2008	203	1944	8.000,00	1.600,00
				Tot.	16.000,00	3.600,00

con

In Monteriggioni (SI) il 30-09-2009; (data della presentazione della dichiarazione modello Unico SC)

D) delitto p. e p. dall'art. 2 D. L.vo 74/00 perché, nella sua qualità di legale rappresentante e firmatario delle dichiarazioni dei redditi della società con sede legale in Monteriggioni (SI) al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta sui redditi, avvalendosi delle fatture per operazioni inesistenti elencate nel prospetto che segue, indicava, nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2010, ai fini delle imposte dirette elementi passivi fittizi per un valore imponibile complessivo di € 16.000,00 con conseguente indebita deduzione di costi per pari importo ed un'indebita detrazione con conseguente evasione di IVA pari ad € 3.600,00;

In particolare, il utilizzava le fatture di seguito indicate emesse dalla società
" che in seguito ad accertamento effettuato dall' Agenzia delle Entrate - Ufficio Antifrode della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - risultava essere soggettivamente inesistente ovvero soggetto economico dedito alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti e finalizzate alla esclusiva creazione di costi fittizi in capo agli utilizzatori .

Anno	Fornitore	Data fatt	N. Fatt	Prot.	Imponibile	Iva
2010	S I S	26/01/2010	4	227	8.000,00	1.600,00
2010	S I S	08/03/2010	49	614	8.000,00	1.600,00
				Tot.	16.000,00	3.600,00

In Monteriggioni (SI) il 29-09-2011; (data della presentazione della dichiarazione modello Unico SC)

PERSONA OFFESA

AGENZIA DELLE ENTRATE DI SIENA

FONTI DI PROVA:

c.n.r. e allegati, attività di riscontro della p.g., in particolare nota prot. N. 76628R del 22.12.2011 e nota prot. 32775 del 17.9.2012 dell'agenzia delle Entrate si Siena

P. Q. M

Visti gli artt. 429 C.P.P., 132 e 133 D. L.v. 271/ 89,

DISPONE IL RINVIO A GIUDIZIO DI davanti al TRIBUNALE DI SIENA, sito in Siena viale Franci n. 26, IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, DOTT. NADIA GARRAPA, indicando per la comparizione del predetto l'udienza del giorno:

13.12.16 ore 9 e ss.

con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza.

3

4

M

Avverte le parti che devono, a pena d'inammissibilità, depositare nella Cancelleria del Giudice del dibattimento almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Dispone la notificazione del presente decreto:

- All'imputato presso la residenza
- Alla persona offesa

almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Siena, li 3.6.16

IL CANCELLIERE
(Dott. Rosa)

IL GIUDICE
(Dott. Roberta Malavasi)

A

45

Conclusioni delle parti:

P.M.: non doversi procedere per intervenuta prescrizione per i capi A, B, C; assoluzione perché il fatto non sussiste per il capo D.

Difesa: assoluzione perché il fatto non sussiste.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 9.6.2016 il giudice dell'udienza preliminare disponeva il rinvio a giudizio di _____, legale rappresentante della _____ S.r.l., per i delitti in epigrafe.

All'udienza del 13 dicembre 2016, assente l'imputato, si apriva il dibattimento e venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti.

Le successive udienze dell'11 aprile e del 13 giugno 2017 si risolvevano in meri rinvii per l'adesione del difensore alle giornate di astensione dall'attività di udienza proclamate dalle Camere Penali. Nelle more, il processo veniva assegnato ad altro giudice.

All'udienza dell'11.9.2017 veniva esaminata la teste _____ ed il pubblico ministero produceva documenti come da indice.

All'udienza dell'11.12.2017 veniva accolta la richiesta di rinvio avanzata dal difensore dell'imputato.

In data 24.4.2018 si procedeva all'esame del teste _____ e le parti rinunciavano all'esame del teste _____.

Alla successiva udienza del 29.5.2018 compariva l'imputato e rendeva esame. La difesa effettuava produzione documentale. Aveva quindi luogo la discussione ed il giudice, all'esito, dava lettura del dispositivo in calce, riservando il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni.

_____, S.r.l., è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 per avere indicato nelle dichiarazioni reddituali relative agli anni 2006, 2007, 2008 e 2010, come costi deducibili, gli importi di cui alle fatture elencate nei capi di imputazione, emesse dalla _____ e, poi, dalla Scuderia F _____ S.r.l. a fronte di prestazioni pubblicitarie che, secondo l'accusa, non sono mai state rese.

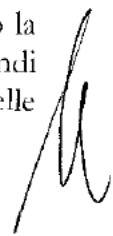
Si verte, dunque, in materia di sponsorizzazioni sportive e, in specie, automobilistiche.

Le imputazioni assumono, in radice, che la società emittente fosse *soggettivamente inesistente*, ovvero *soggetto economico dedito alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti e finalizzate alla esclusiva creazione di costi fittizi in capo agli utilizzatori*.

Il presupposto dell'inesistenza soggettiva della _____ S.r.l. e della Scuderia F _____ Racing S.r.l., per quanto riferito dai testi _____ – entrambi in servizio presso l'Agenzia delle Entrate di Siena – non è stato verificato direttamente dall'ufficio senese bensì dai colleghi della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, che hanno svolto accertamenti sulle società.

Di quegli accertamenti, se si eccettua la valutazione sintetica e conclusiva riportata dai testimoni anzidetti, nulla è stato acquisito al dibattimento se non la copia del p.v.c.

I testi _____ hanno tracciato un generalissimo quadro investigativo riferendo che le verifiche, compiute nel 2011, sono essenzialmente consistite nell'acquisire documenti presso la sede della _____ e nell'assumere informazioni dal legale rappresentante. Hanno quindi illustrato gli elementi che, in sede tributaria, hanno consentito di presumere l'inesistenza delle



operazioni commerciali fatturate e portate in deduzione dalla società amministrata dall'odierno imputato.

Sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese e della documentazione prodotta, tra cui i p.v.c. redatti dalla Agenzia delle Entrate di Siena nelle date del 13 e 14 dicembre 2011, può dirsi che il costruito accusatorio essenzialmente poggia sulla premessa che la [redacted] s.r.l. e la Scuderia [redacted] società facenti capo, come altre di consimile oggetto, alla figura di certo [redacted] fossero delle *cartiere*, vale a dire soggetti giuridici creati al solo e precipuo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti; a questa premessa – nota ai testi come fatto accertato *aliunde* – si aggiunge il rilievo di elementi sintomatici dell'asserito carattere fittizio delle fatturazioni, direttamente acquisiti o desunti dai dichiaranti: la carente specificazione, nel contratto di sponsorizzazione, delle prestazioni pubblicitarie consistenti nell'applicazione sull'automobile in gara del logo dello *sponsor*; la sproporzione per eccesso degli importi fatturati rispetto alle medie di settore; l'inidoneità di quel tipo di servizio pubblicitario a garantire allo *sponsor* utili ritorni in termini di notorietà, tenuto conto del luogo di svolgimento delle gare e dell'area geografica in cui erano concentrati i potenziali clienti della [redacted].

Gli elementi di prova portati al giudizio dalle dichiarazioni dei testi [redacted], integrati dalle evidenze documentali, non sono sufficienti a convincere della colpevolezza dell'imputato. Il quadro probatorio, anzitutto, non supporta l'impostazione accusatoria laddove allega che, di fatto, la società emittente le fatture fosse un soggetto fittizio, *dedito* – come recita l'imputazione – *alla metodica creazione di fatture relative a prestazioni di servizio totalmente o parzialmente non effettuate e quindi inesistenti*.

Dal p.v.c. redatto il 12.10.2011 dalla Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nei confronti della [redacted] s.r.l. e dal p.v.c. redatto da personale dello stesso ufficio accertatore il 28.6.2011 nei confronti della Scuderia [redacted] s.r.l. risulta, al contrario, che le società, sedenti in Coriano (RN) negli stessi locali eletti a sede di altre compagnie gestite dal Romani, hanno operato nel settore delle gare automobilistiche e si sono finanziate tramite sponsorizzazioni.

L'ipotesi che esse offrissero ai clienti veri e propri *pacchetti* di fatturazioni per o.i. è desunta principalmente dal rilievo del carattere fittizio delle fatture di costo contabilizzate, idonee, secondo gli organi accertatori, a preconstituire una "riserva" fiscale a credito da compensare con fatture attive altrettanto fittizie.

Gli elementi riportati nei verbali redatti a carico delle società emittenti le fatture, non approfonditi nel corso del dibattimento tramite l'esame ed il controesame degli accertatori, da un lato non confermano il ruolo di vera e propria *cartiera* ascritto alla Errepi e alla Scuderia Errepi e, dall'altro, rispetto al ben più complesso tema di prova della possibile inesistenza *parziale* delle operazioni fatturate, non risultano affatto esaustivi; essi, in ogni caso, non consentono di affermare la falsità ideologica delle specifiche fatture qui oggetto di contestazione.

Inoltre, nessuno degli ulteriori elementi indiziari valorizzati in sede di accertamento tributario – ove, è noto, hanno maggior campo le c.d. presunzioni fiscali poste a fondamento dell'accertamento induttivo, al quale la [redacted] ha peraltro aderito (v. docc. prodotta dalla difesa all'udienza del 29.5.2018) – possiede, ai fini della verifica della responsabilità penale, i necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza (art. 192 c. 2 c.p.p.), quando non risulti addirittura consistere in un fatto di per sé indimostrato.

Indizio non grave e non preciso, anzitutto, è quello che si pretende di ricavare dalla genericità della descrizione delle prestazioni presente nelle fatture di cui all'imputazione, che rimandano alla scrittura privata stipulata tra le parti il 16 febbraio 2006, valevole tra le parti come accordo-quadro (all. 5 prodotto dal p.m. all'udienza dell'11.9.2017); è invero emerso, sin dalla fase

dell'accertamento tributario, che la _____ concordava i termini del rapporto di sponsorizzazione direttamente con il pilota (_____) e che, pertanto, la prestazione pubblicitaria era con quest'ultimo stabilita nel contesto di intese di carattere eminentemente fiduciario, tenute ferme per anni e con reciproca soddisfazione: non vi era, quindi, la necessità concreta di dettagliare nelle fatture né il numero di gare in occasione delle quali era stato esposto il marchio della società sponsorizzante, né le dimensioni e la posizione delle decalcomanie.

D'altra parte, l'art. 15 del contratto di sponsorizzazione espressamente prevedeva la possibilità, per la Errepi Racing, di variare nel tempo il posizionamento e le dimensioni dei marchi, clausola che evidentemente rimetteva a buona fede esecutiva la definizione concreta della prestazione pubblicitaria.

È un fatto di per sé non provato, e dunque nemmeno qualificabile come circostanza indiziante, la incongruità delle somme fatturate rispetto al valore di mercato della prestazione.

In proposito, il teste Baldanzi – richiamando un dato emerso nel corso dell'accertamento a carico di _____ s.r.l. – ha riferito che il prezzo usualmente praticato dalla sponsorizzata

per inserire il logo dello *sponsor* nella livrea dell'automobile era di circa 3000 euro; si tratta però di un prezzo relativo alla pubblicità per una singola gara (v. allegati al p.v.c. _____, in atti), il che non consente affatto di ritenere macroscopicamente eccessive le somme pagate dalla

_____ negli anni in contestazione, non essendovi prova di quante gare il _____ abbia corso in quegli anni portando sulla carrozzeria dell'automobile il logo della società.

Del resto, non risulta sia stato svolto in fase di indagine alcun accertamento circa i costi medi delle prestazioni pubblicitarie in contesti agonistici analoghi.

Del pari indimostrato il fondamento della congettura, semplicemente accennata dal teste Baldanzi, circa l'inesistenza di un effettivo interesse della _____ alle prestazioni pubblicitarie, solo perché un certo numero di gare nell'anno 2010 si sono tenute fuori dall'Italia e dunque in ambiti territoriali diversi da quelli che costituiscono l'abituale mercato della società, attiva soprattutto nel centro-nord del nostro Paese.

Vi sono, di conto, evidenze documentali atte a dimostrare che le prestazioni pubblicitarie fatturate, nell'intero periodo in contestazione, siano state effettivamente rese e con altrettanta effettività siano state pagate.

Già in occasione degli accessi presso la sede della società l'Agenzia delle Entrate di Siena aveva acquisito fotografie e pubblicazioni comprovanti la presenza del logo _____ su vetture impegnate in corse automobilistiche. Il compendio documentale è stato integrato dalle produzioni effettuate dalla difesa dell'imputato all'udienza del 29.5.2018: pubblicazioni di settore, fotografie ed articoli di stampa che comprovano l'effettività e la durata nel tempo del rapporto di sponsorizzazione.

Non risulta che la _____ abbia portato in detrazione, negli anni di riferimento, fatture per sponsorizzazioni emesse da soggetti diversi rispetto alla _____ s.r.l. o alla Scuderia Errepi Racing s.r.l., sicché è evidente che le prestazioni di pubblicità documentate dal Mori sono quelle cui si riferiscono le fatture incriminate, salvo ritenere che tali prestazioni siano state regalate o eseguite totalmente *in nero* da terzi (e ciò è inverosimile, dal momento che una delle ragioni per cui un'impresa sponsorizza un'associazione sportiva è la detrazione dei relativi costi).

È documentato che i corrispettivi indicati in tutte le fatture emesse da _____ s.r.l. siano stati pagati dalla _____ mediante altrettanti bonifici bancari.

Non vi è prova – e nemmeno mera allegazione – di retrocessioni di somme di denaro alla disponente.

Manca, quindi, la prova della inesistenza totale o anche solo parziale delle operazioni fatturate.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

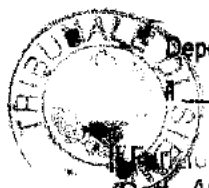
Assolve dai reati a lui ascritti perché i fatti non sussistono.

Visto l'art. 544 c. 3 c.p.p.

Riserva il deposito della motivazione in giorni sessanta.

Siena, 29 maggio 2018.

IL GIUDICE
Ottavio Mossa



Depositato in Cancelleria

30 LUG 2018

Il Funzionario Giudiziario F. II
(Dott. Antonio Maria Podda)

- IRREVOCABILE IN DATA 16.10.2018



Il Funzionario Giudiziario F. II
(Dott. Antonio Maria Podda)